

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3989

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMAROLI, BETTOLI, ALBERTINI, BERTOLDI, CONCAS*Presentata il 19 luglio 1962*

Firma dei tipi di frazionamento catastale e tavolare

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fra i periti industriali edili delle province di Trieste, Gorizia e Udine si verifica una viva agitazione a seguito di una disposizione della locale Corte d'appello che esclude tali professionisti dalle funzioni tavolari e ciò in conseguenza di un analogo parere espresso in proposito dal Ministero di grazia e giustizia che, basato esclusivamente sulla lettera di disposizioni di legge, austriache o italiane, più o meno antiche, trascura le valide ragioni che, invece ne giustificerebbero l'inclusione.

Tali ragioni possono riassumersi nei seguenti punti:

1°) al tempo dell'emanazione delle leggi austriache non esistevano i periti industriali edili che, quindi, non potevano essere in esse né considerati, né menzionati;

2°) la competenza dei geometri ad esplicare funzioni tavolari di cui al regio decreto n. 274, del 1929, non rappresenta per essi un'esclusività;

3°) le funzioni tavolari — nell'aspetto tecnico — sono strettamente collegate con quelle catastali tanto che le variazioni catastali, cui i periti industriali edili sono abilitati dalla legge 4 novembre 1951, n. 1220, di frequente conseguono, con un unico piano di frazionamento, anche le variazioni tavolari;

4°) i programmi di studio dei periti industriali edili prevedono esplicitamente,

per quanto riguarda la questione in argomento, l'insegnamento delle materie riguardanti i rilevamenti topografici dei terreni, l'estimo catastale ed il diritto. Detti professionisti hanno pertanto, una preparazione culturale che li rende perfettamente idonei ad esplicare anche le operazioni tavolari.

Peraltro il divieto, stabilito per tali professionisti, all'esercizio di un'attività che essi avevano fino allora esplicato con competenza e lodevoli risultati, oltre a non tenere in alcun conto i diritti acquisiti attraverso anni di proficuo lavoro, pone in evidente risalto la sperequazione che in tal modo viene a manifestarsi non solo tra le province di Trieste, Gorizia e Udine e le altre del territorio italiano, dove periti edili esplicano le funzioni catastali, ma anche tra le prime e quelle di Trento e Bolzano nelle quali, pur avendo effetto leggi dell'ex impero austro-ungarico, vengono, dai competenti magistrati ammessi a funzioni tavolari anche i periti industriali edili.

La necessità di porre termine ad interpretazioni discordanti tra di loro e quella di eliminare l'incongruente sperequazione sopra illustrata, giustificano la presente proposta di legge che intende accogliere le giuste aspirazioni dei periti industriali edili residenti nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che confido otterrà il suffragio favorevole della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043, modificato con legge 8 marzo 1950, n. 172, e con legge 4 novembre 1951, n. 1220, è sostituito dal seguente:

« Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per l'esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico delle mappe catastali o tavolari e da firmarsi da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra o perito agrimensore, perito agrario, perito edile, iscritto nel rispettivo albo professionale ».